



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**Sezione Staccata di Reggio Calabria**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 86 del 2022, proposto da Giuseppe Cutrupi, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Nucara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

il Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Palma Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'esecuzione***

della sentenza del TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria n. 16/2021

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente proposto parte ricorrente ha agito per l'esecuzione della sentenza in epigrafe con cui questo Tribunale ha annullato il provvedimento prot. n. 174629 dell'8 novembre 2017 di rigetto della richiesta di assegnazione temporanea e provvisoria di alloggio popolare ERP ai sensi dell'art. 31 della L.r. n. 32/1996 motivato in ragione della asserita *indisponibilità di alloggi da destinare al soddisfacimento del fabbisogno abitativo di coloro che versano nelle situazioni di emergenza, considerate all'art. 31 della legge regionale 25 novembre 1996, n. 32 e succ. mod.*

All'esito della verifica disposta con ordinanza n. 491 del 30 luglio 2019, la Sezione ha ritenuto, in particolare, il ricorso fondato in relazione alla dedotta violazione di legge nonché sotto il profilo dell'eccesso di potere per travisamento dei fatti, *risultando smentita l'affermazione secondo cui il Comune di Reggio Calabria non avrebbe la disponibilità di alloggi da destinare al soddisfacimento del fabbisogno abitativo di coloro che versano nelle situazioni di emergenza ai sensi del più volte richiamato articolo 31 l.r. 32/96.*

Lamenta il ricorrente che la sentenza, ritualmente notificata e passata in giudicato, non è stata eseguita e chiede che sia ordinato all'amministrazione *di concludere il procedimento attraverso l'adozione di un espresso provvedimento di assegnazione di alloggio ERP ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 L.R. 32/96.*

2. In data 3 novembre 2022 si è costituito il Comune di Reggio Calabria rappresentando che:

- con nota prot. 312560 del 12.07.2021 (acquisita al prot dell'Ente con il n. 3182833 del 4.10.2021), la Regione Calabria ha invitato l'Ente Comunale ad eseguire una ricognizione degli alloggi popolari totali, distinguendo quelli occupati da quelli disponibili, e a presentare, successivamente, alla Giunta Regionale la proposta di individuazione dell'aliquota di riserva degli alloggi da destinare

all'emergenza abitativa, ai sensi dell'art. 31 della LR 32/96;

- tale attività propedeutica è stata effettuata dal Settore Patrimonio dell'Ente che ha rilevato i seguenti dati: n. 2817 alloggi totali in gestione al Comune di Reggio Calabria; n. 18 alloggi di proprietà del Comune di Reggio Calabria disponibili per l'assegnazione; n. 39 alloggi di proprietà Aterp disponibili per l'assegnazione;

- con delibera di Giunta Comunale n 137 del 4 luglio 2022, preso atto della ricognizione effettuata dal Settore Patrimonio, in rettifica alla precedente delibera di Giunta Comunale n° 111/2017 con cui era stata indicata la percentuale di alloggi da destinare all'emergenza abitativa, è stata, pertanto, formulata la proposta da inviare alla Regione Calabria, competente a determinare la quota di riserva ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 32/1996;

- con successiva nota prot. 142616/2022 il Dirigente del Settore Patrimonio ha provveduto ad inviare alla Regione Calabria gli esiti dell'attività istruttoria espletata per gli adempimenti conseguenziali.

Osserva, infine, l'amministrazione comunale che nessuna determinazione è pervenuta dalla Regione Calabria rimanendo, pertanto, precluso agli uffici il completamento dell'*iter* preordinato all'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto.

Contesta, inoltre, il Comune che la domanda di assegnazione dell'alloggio non può essere accolta nei termini rappresentati dal ricorrente atteso che la sentenza si è limitata ad annullare il provvedimento impugnato ma non ha anche statuito sulla spettanza dell'alloggio.

3. In data 22 novembre 2022 il difensore di parte ricorrente ha versato in atti la deliberazione n. 578 del 15 novembre 2022 con cui la Regione Calabria ha autorizzato *il Comune di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 31 comma 1 della legge regionale n. 32 del 25 novembre 1996, per un periodo di 3 anni, a partire dalla data di esecutività del presente atto, ad attivare la riserva sull'assegnazione degli alloggi disponibili di edilizia residenziale pubblica per far fronte a specifiche documentate situazione di emergenza abitativa, nel limite massimo del 25% degli*

*alloggi disponibili, con arrotondamento al numero intero più vicino, comprensivo della riserva prevista dal comma 2 del predetto articolo, da assegnare, previo accertamento dei requisiti secondo quanto disposto dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 31 della legge regionale n. 32-1996 agli aventi diritto.*

4. All'udienza in camera di consiglio del 23 novembre 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è fondato e va accolto.

Come già ritenuto da questo Tribunale, invero, (v. sentenza n. 261 del 4 aprile 2022) sussiste in capo al Comune di Reggio Calabria l'obbligo di provvedere sull'istanza di adozione del provvedimento di assegnazione dell'alloggio, anche ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento Comunale che richiede, comunque, che il procedimento sia concluso con un provvedimento espresso comunicato ai richiedenti.

La richiamata sentenza ha, peraltro, ritenuto che alla definizione del procedimento non ostasse la nota della Regione Calabria, prot. n. 312560 del 12.07.2021 con cui l'ente regionale si è limitato ad evidenziare che la competenza a determinare l'aliquota degli alloggi destinata all'emergenza abitativa è propria della Giunta Regionale, ed a sollecitare l'avvio di un'attività istruttoria volta a determinare il numero complessivo degli alloggi distinto in occupati e disponibili, senza però precludere la definizione dei procedimenti di assegnazione in corso.

Con la deliberazione n. 578 del 15 novembre 2022, peraltro, la Regione Calabria ha determinato la suddetta aliquota nella misura massima del 25% degli alloggi disponibili.

Nulla osta, pertanto, alla definizione del procedimento con l'adozione di un provvedimento espresso sull'istanza di parte ricorrente di assegnazione dell'alloggio ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 32/1996.

5.1. Va, conseguentemente, dichiarato l'obbligo del Comune intimato di adottare ogni atto necessario per dare corretta esecuzione al provvedimento giurisdizionale

in epigrafe, provvedendo sull'istanza di assegnazione dell'alloggio con un provvedimento espresso.

A tali adempimenti il Comune dovrà provvedere entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se anteriore, della presente pronuncia.

5.2. Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario *ad acta* il Prefetto di Reggio Calabria con facoltà di delega ad altro funzionario dell'Ufficio cui è preposto, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 30 (trenta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al decreto, con spese a carico dell'intimata Amministrazione comunale.

5.3. La eventuale richiesta di proroga dello stabilito termine di giorni 30 (trenta) per l'adempimento delle funzioni commissariali – al ricorrere di documentate circostanze che precludano il compimento delle relative operazioni in tale arco temporale – verrà esaminata e decisa dal magistrato relatore, al quale il Collegio fin da ora delega l'adozione delle consequenziali statuizioni.

Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell'organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull'assolvimento del mandato ricevuto.

Il compenso per il commissario *ad acta* verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

6. Sussistono giuste ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

7. Va infine disposta l'ammissione definitiva del ricorrente al beneficio del patrocinio gratuito a spese dello Stato, confermandosi la statuizione provvisoria adottata con delibera n. 61 del 14 giugno 2022 dalla Commissione istituita presso

questo Tribunale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:

- ordina al Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di dare esecuzione alla sentenza n. 16 del 7 gennaio 2021 di questo T.A.R. Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, nel termine complessivo di 30 (trenta) giorni decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
- per il caso di ulteriore inadempienza, nomina Commissario *ad acta* il Prefetto di Reggio Calabria con facoltà di delega, affinché provveda, entro giorni 30 (trenta) dalla scadenza del predetto termine concesso al Comune intimato, a dare esecuzione ai suddetti provvedimenti giurisdizionali, con spese a carico del Comune stesso;
- delega il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga dei termini come in motivazione concessi;
- ammette il ricorrente in via definitiva al patrocinio a spese dello Stato;
- compensa tra le parti le spese di lite.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente alle parti ed al Commissario ad acta.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Caterina Criscenti, Presidente

Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore

Alberto Romeo, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Agata Gabriella Caudullo**

**IL PRESIDENTE**  
**Caterina Criscenti**

**IL SEGRETARIO**